


BISOGNI E BENI ECONOMICI: NOZIONE

L'Uomo, fin dall'inizio della sua comparsa sulla terra, si è trovato di fronte moltissime necessità d'ordine pratico da soddisfare, avendo a disposizione scarsi mezzi utili a tale scopo.

Il bisogno di mangiare, quello di vestirsi, di avere un luogo dove ripararsi, e tutte quelle necessità che caratterizzano la vita d'ogni individuo prendono il nome di **bisogni economici**, i quali possono essere definiti, appunto, come le necessità che gli uomini devono soddisfare per garantirsi la sopravvivenza o il miglioramento della qualità della vita.

Allo scopo di soddisfare tali bisogni gli uomini utilizzano i **beni economici** o i **servizi**.

I primi sono le **cose** (in latino *res*) **capaci di soddisfare bisogni economici**. I secondi, invece sono **attività** svolte allo scopo di soddisfare bisogni economici (es. servizio di trasporto, servizio sanitario ecc.).



CLASSIFICAZIONE DEI BISOGNI

In materia di bisogni gli economisti hanno operato diverse classificazioni; tra queste la distinzione fondamentale è quella tra bisogni primari e bisogni secondari o voluttuari:

» i **bisogni primari** sono quelli che i soggetti economici devono necessariamente soddisfare per continuare a vivere o, comunque, per mantenere livelli accettabili di esistenza (es. bisogno di mangiare, di vestirsi etc.).

» i **bisogni secondari**, invece, sono quelli non fondamentali per la sopravvivenza dell'individuo, ma la cui soddisfazione migliora la qualità dell'esistenza del soggetto economico (es. vestire secondo la moda, usare profumi ecc).

In ogni caso va chiarito che tale classificazione non è rigida e statica, ma può subire delle modifiche nel corso del tempo. È, infatti, avvenuto che taluni bisogni in precedenza ritenuti secondari, con l'evolversi della società e il mutamento dei costumi, siano stati considerati in seguito bisogni primari (es. bisogno della cultura).

I BENI ECONOMICI: CARATTERI E CLASSIFICAZIONI

Affinché una cosa (res) possa essere considerata un bene economico deve, però, avere le seguenti tre caratteristiche:

- ❑ **utilità**, nel senso che la cosa deve essere idonea a soddisfare un bisogno economico
- ❑ **accessibilità**, nel senso che la cosa deve essere utilizzabile da parte dell'uomo (non ha tale caratteristica l'oro presente sul pianeta Plutone perché inaccessibile all'uomo)
- ❑ **limitata disponibilità**, nel senso che l'uomo deve fare uno "sforzo" economico e un calcolo per poterla utilizzare (l'aria da respirare è evidentemente utile e accessibile, ma essendo disponibile in quantità illimitata, non è un bene economico).

In materia di beni gli economisti operano le seguenti classificazioni:

- **Beni primari e beni secondari** - I primi soddisfano i bisogni primari, gli altri quelli secondari
- **Beni diretti e beni indiretti** - I primi, detti anche beni di consumo, sono quelli che soddisfano immediatamente un bisogno economico (es. pane, vestiti, automobile etc.). I secondi, invece, devono subire ulteriori trasformazioni (fasi di produzione) per divenire o realizzare un bene diretto (es. macchinari). Risulta chiaro che, alla fine di una catena di beni indiretti, troveremo un bene diretto o di consumo.
- **Beni immobili e beni mobili** - i primi svolgono la loro funzione economica stando fissi al suolo (es. edificio), i secondi spostandosi e muovendosi da un luogo all'altro (es. auto).
- **Beni presenti e beni futuri** - I primi sono quelli esistenti ed utilizzabili dal soggetto economico nel presente. I secondi, invece, sono quelli che probabilmente saranno disponibili per l'individuo dopo un certo periodo di tempo. Risulta chiaro che i beni presenti sono preferiti a quelli futuri perché sono certi (mentre quelli futuri sono solo probabili) e possono soddisfare un bisogno presente, evidentemente più sentito di un bisogno futuro
- **Beni durevoli e beni non durevoli** - I primi sono quelli che permettono più atti di consumo e che, quindi, sono utilizzabili più volte (es. edifici, automobili ecc). I secondi, invece, sono quelli che possono essere utilizzati una sola volta in quanto, dopo una prima utilizzazione, si distruggono (es. cibo) oppure escono dalla disponibilità del soggetto economico (es. denaro). E' possibile "trasformare" beni non durevoli in beni durevoli mediante l'accantonamento di scorte.
- **Beni fungibili e beni infungibili** - I primi, detti anche generici, sono quelli che hanno valore non nella loro specifica individualità ma in quanto appartenenti a un certo genere di beni (es. una certa quantità di grano, un litro d'olio, il denaro etc.). I secondi, al contrario, sono quelli che hanno valore nella loro specifica individualità (es. un quadro d'autore, una moneta antica, un pezzo d'antiquariato etc.).
- **Beni complementari e beni sostituibili** - I primi vanno utilizzati contemporaneamente per la soddisfazione di un unico bisogno. I secondi, al contrario, sono quelli che possono essere utilizzati alternativamente per la soddisfazione di uno stesso bisogno (es. tè o caffè, birra o vino, etc.).
- **Beni privati e beni pubblici** - I primi appartengono ai singoli cittadini o ad enti privati (associazioni, società), i secondi ad enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, INPS, ecc.)


I SERVIZI: NOZIONE, CARATTERI, CLASSIFICAZIONI

La soddisfazione dei bisogni, oltre che mediante i beni economici, si può ottenere tramite i **servizi** che **consistono in prestazioni**, cioè **attività** realizzate (spesso con l'ausilio di strumenti) appunto allo scopo di soddisfare determinati tipi di bisogni economici d'individui o di collettività. Esempi di servizi sono quello sanitario, quello dei trasporti, quello effettuato da taluni professionisti o artigiani (avvocato, architetto, medico, idraulico, elettricista etc.). In tema di servizi si classifica tra:

- **servizi privati** - sono quelli erogati (forniti) da soggetti (individui od enti) privati
- **servizi pubblici** - sono quelli erogati da enti pubblici.

Nell'ambito dei servizi pubblici si distingue ancora tra:

- **servizi pubblici generali**, che vengono forniti (erogati) all'intera collettività e, quindi, indipendentemente dalla richiesta dei singoli cittadini (es. servizio della sicurezza fornito dallo Stato attraverso la Polizia o i Carabinieri, difesa verso l'esterno fornita dallo Stato mediante l'Esercito etc.)
- **servizi pubblici speciali**, che vengono erogati a favore di quei soggetti che ne abbiano fatto espressamente richiesta (servizio postale, servizio scolastico, servizio universitario, servizio sanitario etc.)



LA PRODUZIONE

Per potersi procurare i beni e i servizi, necessari allo scopo di soddisfare i bisogni economici, gli uomini devono evidentemente **produrli**, cioè realizzarli attraverso determinati procedimenti detti, appunto, **produzione**.

La **produzione**, dunque, è la **trasformazione** operata dai soggetti economici delle risorse presenti in natura, allo scopo di "adattarle" alle proprie esigenze. Produzione equivale, quindi, essenzialmente a trasformazione.

Gli economisti in materia distinguono tra produzione tecnica, nello spazio, nel tempo, nel modo.

	PRODUZIONE TECNICA	consiste nella trasformazione di carattere chimico - fisico di determinati beni (indiretti) per arrivare, attraverso successivi processi, a un bene o prodotto finale (bene diretto), che riesca a soddisfare un bisogno economico
	PRODUZIONE NELLO SPAZIO	consiste nel rendere disponibili in un certo luogo beni provenienti da posti diversi; si tratta, in sostanza, di un'attività di trasporto con la quale, ad esempio, si può rendere disponibile in Germania una partita di arance prodotte (tecnicamente) in Sicilia
	PRODUZIONE NEL TEMPO	consiste nel rendere disponibili, in un certo periodo di tempo, determinati beni prodotti tecnicamente in momenti precedenti; svolgono, in particolare, tale tipo di produzione le industrie conserviere
	PRODUZIONE NEL MODO	consiste nel rendere disponibili determinati beni in quantità e modalità diverse da quelle in cui si trovavano precedentemente a tale tipo di produzione: ad esempio il commerciante, che compra all'ingrosso dal produttore e vende al dettaglio al consumatore, realizza tale tipo di produzione.

La classificazione che abbiamo appena accennato è necessaria allo scopo di far comprendere più immediatamente le differenze tra i diversi tipi di produzione, va precisato, però, che nella realtà molte imprese realizzano contemporaneamente più tipi di produzione: ad esempio un'industria conserviera, oltre a realizzare produzione nel tempo, opera anche produzione tecnica (mettendo insieme e trasformando beni diversi), produzione nello spazio (se esporta i suoi prodotti) ed eventualmente anche nel modo.

I PROBLEMI DELLA PRODUZIONE E DEL CONSUMO

Nel momento in cui un soggetto economico decide di svolgere attività di produzione di beni o di servizi, si troverà di fronte ad una serie di problemi e dovrà, di conseguenza, operare delle scelte, seguendo, al solito, come punto di riferimento il principio utilitaristico.

I problemi fondamentali da risolvere sono i seguenti: che cosa produrre, per chi produrre, in che quantità produrre ed in che modo produrre. Naturalmente detti problemi sono tra di loro intimamente connessi, ma, per comodità e chiarezza di trattazione, li analizzeremo separatamente:

- **che cosa produrre:** è la scelta iniziale che il soggetto economico deve operare, individuando il bene od il servizio a lui maggiormente necessari o richiesto dal mercato
- **per chi produrre:** risulta chiaro che i beni od i servizi che si è deciso di produrre dovranno avere dei potenziali destinatari, che "consumeranno", cioè li utilizzeranno
- **in che quantità produrre:** in relazione a quanto esposto in precedenza deriva la necessità di stabilire la quantità del prodotto, in relazione ai possibili consumatori dei bene o dei servizi realizzati
- **in che modo produrre:** anche i metodi e le tecniche produttive (catena di montaggio, metodo artigianale, meccanizzazione) sono evidentemente in relazione alle altre scelte produttive in precedenza accennate.

I problemi della produzione cui abbiamo appena accennato riguardano sia il singolo soggetto economico (**analisi microeconomica**), che l'intero sistema economico di un paese (**analisi macroeconomica**). Anche all'interno di uno Stato, infatti, dovranno essere effettuate delle scelte produttive del tipo di quelle già indicate, in relazione alla situazione sociale e politica del paese stesso (produrre beni di consumo o beni indiretti, scegliere tra beni di largo consumo e prodotti per le élite, preferire tecniche produttive con largo impiego di manodopera od impianti robotizzati etc.).

IL CONSUMO

Come abbiamo già accennato in precedenza i beni economici (o anche i servizi) vengono prodotti, cioè "trasformati" allo scopo di ottenere un bene finale (bene diretto o di consumo) capace di soddisfare un bisogno.

Si definisce, quindi, **consumo** l'utilizzazione di un bene diretto allo scopo di soddisfare un bisogno economico.

IL RISPARMIO E L'INVESTIMENTO

Si definisce risparmio la differenza tra il reddito di un soggetto economico e il suo consumo. Esso, in sostanza, consiste nella rinuncia a un possibile consumo presente in previsione di un maggior consumo futuro e vanno ad aggiungersi al patrimonio del soggetto.

Detto risparmio può essere semplicemente oggetto di "tesoreggiamento", cioè semplice conservazione oppure, come più spesso avviene, può essere investito in varie forme (deposito di danaro in banca, acquisto di azioni, di obbligazioni o di altri titoli, acquisto di beni d'investimento etc.). In tale maniera i beni risparmiati e in seguito investiti possono assicurare il maggior consumo futuro di cui si è appena detto.

RICCHEZZA: PATRIMONIO E REDDITO

Il complesso dei beni di cui dispone un soggetto economico costituisce la sua **ricchezza**; tale ricchezza può essere distinta tra patrimonio e reddito:

- il **patrimonio** è la ricchezza considerata da un punto di vista statico, in altri termini è il complesso dei beni a disposizione di un soggetto in un determinato momento (la fotografia della ricchezza).
- il **reddito**, al contrario, è il flusso dei beni che un soggetto ha percepito nel corso di un certo periodo di tempo (il film della ricchezza).

IL SISTEMA ECONOMICO

I SISTEMI ECONOMICI: NOZIONE E CLASSIFICAZIONI

Allo scopo di risolvere i problemi della produzione e del consumo, di cui si è appena accennato, i soggetti economici entrano in relazione ed assumono decisioni, dando vita al cd. sistema economico.

Si definisce, dunque **sistema economico un insieme di soggetti economici, che cooperano allo scopo di risolvere i problemi della produzione e del consumo.**

Gli economisti, usando come criterio distintivo la **proprietà dei mezzi di produzione**, hanno individuato tre tipi fondamentali di sistemi economici:

- **sistema mercantile semplice** (o artigiano - contadino), nel quale il soggetto economico è proprietario dei mezzi di produzione che direttamente utilizza per realizzare i beni. In tale tipo di sistema, dunque, non c'è separazione tra proprietà dei mezzi di produzione e lavoro.
- **sistema capitalistico** (o sistema ad economia di mercato), nel quale un privato, il capitalista, è proprietario dei mezzi di produzione, mentre il lavoratore vende all'imprenditore capitalista la propria merce lavoro, collaborando all'attività di produzione, in cambio di un salario. In tale tipo di sistema, dunque, c'è separazione tra la proprietà dei mezzi di produzione ed il lavoro.
- **sistema collettivistico** (o sistema ad economia pianificata), nel quale la proprietà dei mezzi di produzione è dello stato o, comunque, pubblica.

SISTEMA ECONOMICO	Proprietà mezzi di produzione	Separazione tra mezzi e lavoro?	Il lavoro è un merce?
Mercantile Semplice (artigiano – contadino)	I mezzi di produzione sono di coloro che li utilizzano	NO	NO
Capitalistico (economia di mercato)	I mezzi sono dell'imprenditore capitalista	SI	SI
Collettivistico (economia pianificata)	I mezzi sono dello stato o di altri enti pubblici	SI	SI

I SISTEMI ECONOMICI TIPO ED ECONOMIE REALI

La classificazione che abbiamo accennato rappresenta evidentemente una schematizzazione, finalizzata ad un'illustrazione elementare dei caratteri più importanti dei vari tipi di sistemi economici. Nella realtà, però, spesso il sistema economico di un determinato paese (economia reale), pur caratterizzandosi essenzialmente per uno dei tre tipi indicati in precedenza, presenta tracce più o meno evidenti degli altri due. Tale "contaminazione" è determinata dalla storia, dalla cultura, dagli equilibri sociali e politici del paese stesso.

In **Italia** (cfr. art. 41 Cost.) il sistema economico è essenzialmente di tipo capitalistico, pur se, per i frequenti ed essenziali interventi dello stato in vari settori della produzione (tipici di un'economia pianificata), è stato considerato come un sistema ad **economia mista**.

IL PRINCIPIO UTILITARISTICO E LA NASCITA DELLA SOCIETÀ

La vita di ogni individuo, dunque, è da sempre caratterizzata dal continuo sforzo di procurarsi i beni economici e i servizi (che, come sappiamo, sono *limitati*) per soddisfare i **bisogni economici** (che sono *illimitati*) mediante i beni economici ed i servizi che, al contrario, sono *limitati*.

Di conseguenza l'Uomo deve tentare di organizzare, nella maniera più opportuna, le scarse risorse che ha a disposizione, per soddisfare nel miglior modo possibile, il maggior numero di bisogni e soprattutto i più importanti.

Tale pratica è effettuata secondo un **principio** che gli economisti definiscono **utilitaristico** o **edonistico** o ancora **principio del massimo risultato con il minimo mezzo**, principio che è il fondamento dell'economia.

Tale principio è alla base della nascita della stessa società umana, infatti, l'Uomo ha scelto di vivere in gruppi sociali, poiché in tal modo riesce a risolvere meglio i propri problemi economici: già nella preistoria le attività dell'agricoltura, della caccia, della difesa etc. risultavano più proficue e redditizie se svolte collettivamente dai vari membri delle tribù. Appare, dunque evidente che **come fondamento della società c'è l'economia**¹, la quale condiziona lo sviluppo della società stessa in tutte le sue forme.

IL DIRITTO COME "COLLA" DELLA SOCIETÀ

Già nel periodo in cui andarono formandosi i primi gruppi sociali, si avvertì il bisogno di regole obbligatorie, le quali stabilissero i criteri e le modalità secondo cui convivere, in modo tale che l'interesse d'ogni individuo potesse conciliarsi con quello degli altri.

Queste regole, evidentemente, ponevano dei limiti alla libertà individuale dei vari consociati, ma nello stesso tempo garantivano ad ognuno di essi il rispetto della sfera di libertà residua (norme come limite e potenziamento della libertà dell'individuo). L'insieme di queste regole forma il diritto (oggettivo), che può, quindi, essere definito come **l'insieme delle norme giuridiche** (comandi obbligatori rivolti dallo Stato ai cittadini), che permettono la **convivenza all'interno della società civile**.

A tal proposito è utile ricordare che la parola "ius" (che in latino significa diritto e da cui derivano i termini giustizia, giudice ecc) deriva dal sanscrito² **JUG** che vuol dire **colla**: il diritto, infatti, può essere considerato il collante della società, ovvero come lo strumento essenziale per tenere unita la società.




IL DIRITTO È LA COLLA DELLA SOCIETÀ
perché permette agli uomini di vivere insieme

¹ **Economia** dal greco οἶκος (*oikos*), "casa" inteso anche come "beni di famiglia", e νόμος (*nòmos*), "norma" o "legge" – s'intende l'utilizzo di risorse scarse per soddisfare al meglio i bisogni individuali e collettivi.

² Il **Sanscrito** appartiene alla famiglia delle lingue indoeuropee, è una lingua ufficiale dell'India, dalla quale derivano molte moderne lingue del paese. Oltre che in India è utilizzata in Nepal, Bangladesh ed altre aree dell'Asia del sud.

MAPPA CONETTUALE:
bisogni, beni, produzione, principio utilitaristico, società, stato, diritto



IL DIRITTO FISSA LE REGOLE DEL “GIOCO SOCIALE” E STABILISCE CHE LA LIBERTÀ DI OGNUNO FINISCE DOVE INIZIA LA LIBERTÀ DEGLI ALTRI



LA NORMA GIURIDICA

La norma giuridica è, come si è appena accennato, un comando (**positivo** – ordine di fare qualcosa – o **negativo** – divieto di fare qualcosa) che lo Stato impone ai cittadini, i quali sono obbligati a rispettarlo. In ipotesi di violazione del comando scatta, infatti, la sanzione la quale consiste nella conseguenza negativa (multa, reclusione, obbligo di risarcire il danno) inflitta al trasgressore della norma. Elementi costitutivi della norma giuridica sono dunque: il **precetto** o **comando** e la **sanzione**.

CARATTERISTICHE DELLE NORME GIURIDICHE

Le norme giuridiche oltre alla fondamentale caratteristica dell'obbligatorietà (o coattività), di cui abbiamo appena accennato, hanno altri importanti caratteri e precisamente l'astrattezza, la generalità, la statualità, la bilateralità e la novità, che di seguito passiamo a illustrare:

» **Astrattezza:** la norma giuridica è astratta perché prevede casi ipotetici (fattispecie astratta – ipotesi normativa) che successivamente potranno verificarsi concretamente nella realtà (fattispecie concreta). Ad esempio esiste una norma giuridica che prevede la fattispecie astratta (ipotesi) dell'omicidio (art. 575 c.p.) e stabilisce come sanzione per l'autore del reato un numero d'anni di reclusione non inferiore a venti; quando una persona compirà tale reato (quando cioè si verificherà la fattispecie concreta) si applicherà l'apposita norma (nel nostro esempio l'art. 575 c.p.) e verrà comminata all'omicida la sanzione prevista.

» **Generalità:** la norma giuridica è generale perché si rivolge all'intera collettività o a gruppi di cittadini e non a singoli soggetti, quindi non prevede il fatto di Tizio o di Caio ma appunto situazioni e casi generali.

» **Statualità:** la norma giuridica è statale nel senso può essere emanata soltanto dallo Stato o da enti delegati (incaricati) dallo Stato stesso.

» **Bilateralità o alterità:** la norma giuridica è bilaterale in quanto, regolamentando i rapporti tra i cittadini, da un lato prevede e tutela **diritti soggettivi** (situazioni attive) e dall'altro, prevede i corrispondenti **obblighi** (situazioni passive). Ad esempio, la norma che vieta di uccidere prevede il diritto delle persone a non essere uccise e contemporaneamente l'obbligo a non uccidere; ancora la norma che prevede il diritto di proprietà è bilaterale perché da un lato tutela la figura del proprietario e dall'altro, obbliga tutti i soggetti a rispettare la proprietà; infine, la norma che prevede il credito da un lato attribuisce al creditore il diritto di pretendere quanto gli è dovuto e, dall'altro, obbliga il debitore a effettuare la sua prestazione.

» **Novità:** la norma giuridica è nuova in quanto può **a)** regolamentare per la prima volta una situazione in precedenza mai prevista dall'ordinamento giuridico **b)** in quanto va a sostituire una precedente norma ormai non più al passo con i tempi.

*L'insieme delle norme giuridiche forma il **DIRITTO OGGETTIVO** ovvero un complesso di regole obbligatorie, che insieme alle altre norme sociali, non obbligatorie (religiose, morali, di buona educazione ecc.) regolamentano la vita delle persone all'interno della società.*

I SIGNIFICATI DELLA PAROLA DIRITTO


La parola diritto può assumere due significati diversi, ma strettamente collegati tra loro: diritto inteso come norma e diritto inteso come pretesa. Passiamo a fornire una definizione più precisa dei due concetti:

» Il **diritto oggettivo**, cui abbiamo in precedenza accennato (detto anche ordinamento giuridico, diritto positivo, norma agendi o law), è il **complesso di norme giuridiche** (comandi obbligatori) **che regolano l'organizzazione dello Stato e la vita del cittadino al suo interno.**

» Il **diritto soggettivo** (detto anche facultas agendi, right, interesse tutelato dalla legge) è il **potere di agire che un soggetto vanta per la tutela di un proprio interesse previsto e tutelato dalle norme giuridiche** (cioè dal diritto oggettivo).

RAPPORTO TRA DIRITTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

Da quanto appena esposto risulta chiaro che il diritto oggettivo è un complesso di norme giuridiche cioè di regole che stabiliscono le modalità della vita sociale, mentre il diritto soggettivo è una pretesa garantita dalla legge (cioè dal diritto oggettivo) per il soddisfacimento di un interesse; di conseguenza il diritto soggettivo deriva da quello oggettivo perché un interesse può essere definito diritto soggettivo soltanto se e in quanto è previsto e tutelato dalla legge cioè dal diritto oggettivo.



I VARI TIPI DI NORME GIURIDICHE PRESENTI NEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO (gerarchia delle fonti del diritto oggettivo)

1. COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
2. REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
3. LEGGI FORMALI (emanate dal Parlamento) E LEGGI MATERIALI (emanate dal Governo)
4. LEGGI REGIONALI
5. REGOLAMENTI
6. CONSUETUDINI

Le norme giuridiche suindicate, presenti all'interno del nostro ordinamento giuridico, non hanno tutte le stesse caratteristiche, ma anzi sono diverse ed hanno efficacia e portata differenziata. Tali norme giuridiche sono tra di loro in ordine gerarchico, nel senso che le prime hanno maggiore importanza, mentre le altre hanno un peso (efficacia) minore.

Al 1° posto di questa scala gerarchica troviamo la **Costituzione** e le leggi costituzionali: tali norme possono modificare tutte le altre norme di grado inferiore, ma non possono essere modificate da queste.

Al 2° posto vi sono i **regolamenti dell'Unione europea**, che sono vere e proprie leggi emanate dall'U.E. immediatamente efficaci in tutti i Paesi dell'Unione e, quindi vincolanti per i loro cittadini.

Al 3° posto troviamo le **leggi formali e quelle materiali**, che non possono modificare la costituzione e le leggi costituzionali mentre hanno il potere di modificare le norme di grado inferiore.

Al 4° posto vi sono le **leggi regionali**, ovvero le leggi emanate dalle singole Regioni; tali norme hanno efficacia soltanto all'interno del territorio delle Regioni stesse.

Al 5° posto troviamo i **regolamenti**, ovvero norme giuridiche di grado inferiore alle leggi, che servono a rendere più facilmente applicabili le leggi stesse.

Al 6° posto vi sono le **consuetudini** le quali sono norme giuridiche non scritte.

LA CONSUETUDINE

La consuetudine è un **comportamento ripetuto nel tempo da parte di una certa collettività con la convinzione di assolvere a un obbligo giuridico**. Essa è, quindi, una norma giuridica non scritta, che, trovandosi all'ultimo posto della scala gerarchica delle norme giuridiche, per essere efficace dovrà rispettare tutte le altre norme giuridiche di grado superiore. Da un'attenta interpretazione di quanto appena esposto risulta che:

1. La consuetudine **non è una norma scritta**, ma un comando implicito (non espresso con parole o scritti) risultante dai comportamenti di una collettività.
2. Tale **comportamento deve essere ripetuto nel tempo**, cioè deve ripetersi per diversi anni.
3. I cittadini devono considerare il **comportamento** previsto dalla consuetudine come **obbligatorio** e, dunque, sono tenuti ad adeguarsi.

Va infine aggiunto che in considerazione del fatto che la norma si trova all'ultimo posto della scala gerarchica non potrà mai essere contrastante con una norma giuridica di grado superiore; di conseguenza non sarà mai ammessa la consuetudine "contra legem" cioè contrastante con una norma scritta di grado superiore (e, quindi, scritta).

La consuetudine, invece, è ammessa, cioè vale come norma giuridica quando:

- viene richiamata da una norma giuridica di grado superiore (cd. consuetudine "**secundum legem**").
- regola una materia non regolata da alcuna norma scritta (cd. consuetudine "**praeter legem**").

LA PIRAMIDE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO



**COSTITUZIONE
E LEGGI COSTITUZIONALI**

REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

LEGGI FORMALI E LEGGI MATERIALI

LEGGI REGIONALI

REGOLAMENTI

CONSUETUDINI

I RAMI DEL DIRITTO OGGETTIVO: DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO

L'ordinamento giuridico (diritto oggettivo) dello Stato viene suddiviso in due grandi branche (parti): **diritto pubblico e diritto privato**.

IL DIRITTO PUBBLICO é il complesso di norme che regolamentano:

1. l'organizzazione dello Stato
2. l'organizzazione degli enti pubblici
3. i loro rapporti
4. i rapporti tra Stato (o altro ente pubblico) e i cittadini quando lo Stato usa il proprio potere di supremazia, si trova cioè in una posizione di superiorità rispetto al cittadino.

Fanno parte del diritto pubblico:



- il **diritto costituzionale**, che regola l'organizzazione dello stato, cioè i poteri esercitati dai suoi organi più importanti (es.: il Parlamento, il Governo, ecc.), nonché, i più importanti rapporti fra lo Stato, gli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) e i cittadini.
- il **diritto amministrativo**, che regola l'attività amministrativa, ossia l'attività svolta dallo Stato e dagli enti pubblici al fine di soddisfare i principali bisogni della collettività (es.: sanità, pubblica istruzione, ecc.).
- il **diritto internazionale pubblico**, che disciplina i rapporti tra lo Stato nazionale e gli Stati esteri.
- il **diritto ecclesiastico**, che disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa.
- il **diritto penale** che vieta gli atti contrari all'ordine pubblico, cioè i reati, punendo chi li compie con le sanzioni penali (es.: la reclusione).
- il **diritto processuale** (civile e penale) che regola la forma dei processi, ossia i procedimenti che i giudici devono seguire nell'amministrazione della giustizia.

IL DIRITTO PRIVATO é il complesso di norme che regolano:

1. i rapporti tra i privati (cittadini)
2. i rapporti tra Stato e cittadino quando lo stato si comporta come un privato, cioè non usa il proprio potere di supremazia, ma si pone sullo stesso piano del cittadino.

Fanno parte del diritto privato:

- » il **diritto civile**, che regola i rapporti tra i privati, ossia tra le persone considerate soggetti di diritto, membri di una famiglia e titolari di un patrimonio.
- » il **diritto commerciale**, che regola i rapporti che sorgono dall'attività delle imprese commerciali
- » il **diritto privato della navigazione**, che disciplina i rapporti che sorgono dalla navigazione marittima e da quella aerea.



Interpretare significa capire e dunque attribuire un significato a ciò che è oggetto dell'interpretazione stessa. Si può interpretare una frase, un film, un quadro, un comportamento etc.

Anche le norme giuridiche evidentemente possono essere oggetto d'interpretazione, perché prima di essere applicate, devono essere capite e, dunque, interpretate.

Per interpretare correttamente una norma giuridica bisogna utilizzare una serie di criteri o principi e precisamente: **il criterio logico letterale, il criterio sistematico e il criterio storico sociologico.**

Criterio logico letterale consiste nel capire il significato delle singole parole che costituiscono il testo della norma, nonché l'ordine e quindi la logica con cui sono collegate.

Naturalmente, però, il significato di una norma giuridica può essere inteso in maniera più completa se tale norma viene collegata ad altre norme giuridiche che trattano lo stesso argomento.

Si utilizzerà, quindi il cd. **criterio sistematico** il quale consiste nell'interpretare una norma alla luce delle altre norme giuridiche (sistema di norme) che trattano della stessa materia.

Per rendere ancora più completa l'operazione interpretativa bisognerà utilizzare anche il **criterio storico - sociologico** che consiste nell'analizzare il periodo storico, quindi la situazione sociale, politica e culturale nella quale è maturata l'emanazione di quella determinata norma, (il che permetterà di coglierne più a fondo i presupposti, la funzione e le finalità - la cd. "ratio" della norma -) attualizzandola però al momento nel quale la norma giuridica deve essere applicata.

CLASSIFICAZIONI DELL'INTERPRETAZIONE

I giuristi classificano vari tipi d'interpretazione, utilizzando essenzialmente due criteri distintivi e precisamente quello dei soggetti che la effettuano (autori dell'interpretazione) e quello dei risultati dell'interpretazione stessa.

Classificazione dell'interpretazione secondo i soggetti:

» **interpretazione dottrinale**, la quale è effettuata dagli studiosi del diritto (la cd. dottrina). Tale tipo d'interpretazione *non è vincolante*, nel senso che non obbliga gli altri soggetti a seguirla; naturalmente dipenderà dall'autorevolezza dell'interprete l'influenza più o meno significativa della sua interpretazione.

» **interpretazione giurisprudenziale**, la quale viene effettuata dai giudici nel corso dei processi (il giudice per applicare le norme evidentemente deve interpretarle), tale tipo d'interpretazione è *vincolante soltanto per le parti in causa*.

» **interpretazione autentica**, che viene effettuata dallo stesso organo che ha emanato la norma da interpretare. Tale tipo d'interpretazione viene realizzata con un'altra norma giuridica (cd. norma interpretativa) *ed è vincolante per tutti*.

Classificazione dell'interpretazione secondo i risultati

» **interpretazione estensiva** (*minus dixit quam voluit*), che si ha quando, a seguito dell'attività d'interpretazione si espande cioè si aumenta la portata e l'efficacia della norma.

» **interpretazione restrittiva** (*plus dixit quam voluit*), che si ha quando il risultato dell'attività d'interpretazione è una restrizione cioè una diminuzione della portata d'efficacia della norma.

» **interpretazione dichiarativa** (*tam dixit quam voluit*), che si ha quando l'attività interpretativa non espande né restringe l'efficacia della norma; l'autore della norma è riuscito ad esprimere esattamente ciò che voleva.

Come sappiamo l'ordinamento giuridico regola la vita sociale per contemperare gli interessi dei cittadini e rendere possibile la loro convivenza (*ius come jug*). D'altra parte la società muta costantemente e, dunque, non soltanto le vecchie norme possono risultare superate e non più adeguate alle esigenze della società, ma spesso si determinano nuove situazioni, nuovi fatti, nuovi rapporti, non previsti dal diritto positivo.

In tali ipotesi evidentemente sarà compito del legislatore adeguare l'ordinamento giuridico alla mutata realtà sociale, ma tale adeguamento spesso richiede tempi piuttosto lunghi.

In attesa del processo d'aggiornamento dell'ordinamento giuridico si potranno però verificare dei fatti (*fattispecie concrete*) non ancora regolamentati da norme, ma sottoposti al giudizio dei giudici o all'esame di pubblici funzionari. In tali ipotesi, evidentemente, il giudice dovrà in ogni caso rispondere alla domanda di giustizia rivoltagli, ma non potrà applicare specifiche norme perché non ancora esistenti.

Lo strumento indispensabile che supporterà in questi casi l'attività del giudice sarà quello dell'analogia.

In materia i giuristi distinguono tra analogia della legge (*analogia legis*) e analogia del diritto (*analogia iuris*):

» **ANALOGIA DELLA LEGGE ANALOGIA LEGIS** (*analogia legis*): si ha quando il giudice, in mancanza di una specifica norma che regoli la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, individua un'altra norma che regolamenti situazioni analoghe (simili), seppure non uguali, a quella sulla quale deve giudicare. Per precisione va chiarito però che lo strumento dell'*analogia legis* non può essere adottato per norme eccezionali o norme penali che determinino un trattamento di sfavore per l'imputato.

» **ANALOGIA DEL DIRITTO** (*analogia iuris*): quando il giudice non soltanto non riesce a individuare norme che regolamentino specificamente il fatto da giudicare ma nemmeno norme che regolino situazioni analoghe, potrà applicare l'*analogia iuris*, cioè i principi generali del diritto (es. tutela del soggetto più debole, presunzione della buona fede).

Va in ogni caso specificato, però, che l'analogia non potrà mai essere utilizzata per le:

1 - Norme penali

2 - Norme eccezionali

Come tutte le cose umane anche la norma giuridica ha una sua **nascita** (cioè un suo inizio) ha una sua **vita** (cioè una sua efficacia) e una sua **fine** (cioè la cessazione dei suoi effetti).

NASCITA DELLA NORMA GIURIDICA

Come già sappiamo esistono vari tipi di norme giuridiche e, quindi, vi sono modalità diverse di nascita (cioè d'emanazione) secondo il tipo di norma di cui si tratta. Ad esempio le leggi formali nascono dopo aver attraversato una complessa procedura definita iter legislativo composta da:

- a) proposta
- b) discussione
- c) approvazione
- d) promulgazione
- e) pubblicazione sulla gazzetta ufficiale
- f) entrata in vigore.

Altre sono le modalità di nascita delle leggi costituzionali (cfr. art. 138 Cost.), delle leggi materiali, delle leggi regionali, dei regolamenti e delle consuetudini. L'importante, però, è notare che la norma, una volta emanata entra in vigore, cioè comincia a produrre i suoi effetti.

EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA: L'IRRETROATTIVITÀ

La norma giuridica di nuova emanazione produce effetti solo per il futuro e non anche per il passato; in altri termini **la nuova norma regolerà** soltanto i fatti (fattispecie concrete) che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della norma stessa. Questo concetto si esprime tecnicamente affermando che la norma giuridica di regola è **irretroattiva** (cioè non si applica ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della nuova norma).

A tale regola vi sono talune eccezioni, nel senso che possono essere retroattive:

- le norme interpretative (che producono effetti dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata)
- le norme cui interno è stabilita la retroattività
- le norme penali più favorevoli all'imputato.

LA FINE DELLA NORMA GIURIDICA

Come sappiamo la realtà sociale è in continua evoluzione e, quindi, le norme giuridiche, dopo un certo periodo di tempo, possono non risultare più adeguate alle necessità dei cittadini e della società in generale.

Tali norme, quindi, saranno eliminate dall'ordinamento giuridico con le modalità di seguito indicate:

» **Abrogazione espressa della vecchia norma da parte di una nuova norma**, che si ha quando all'interno della nuova norma è specificato che la vecchia norma che trattava la stessa materia viene eliminata cioè abrogata.

» **Abrogazione tacita della vecchia norma da parte della nuova norma che tratta la stessa materia**. Tale tipo d'abrogazione si ha quando il legislatore emana una nuova norma che va a sostituire una vecchia norma ritenuta ormai inadeguata. In tali ipotesi pur se manca l'espressa affermazione che la vecchia norma è abrogata, risulta evidente che detta vecchia norma (che regola la stessa fattispecie astratta della nuova) non può continuare a produrre effetti e, quindi, è tacitamente abrogata. Non sarebbe, d'altro canto, possibile che una stessa fattispecie astratta fosse regolamentata da due norme diverse e contraddittorie tra di loro.

» **Abrogazione da parte della Corte Costituzionale**. Come sappiamo le norme giuridiche sono ordinate in rapporto gerarchico e dal primo posto in ordine d'importanza vi sono la Costituzione e le leggi costituzionali, le altre norme, quindi, devono rispettare i principi stabiliti dalla Costituzione. Di conseguenza quando si verifica che vengano emanate leggi formali, materiali o regionali che nel corso della loro vigenza si rivelino essere contrastanti con la Costituzione, si avrà

l'intervento della Corte Costituzionale, la quale attraverso una speciale procedura potrà decidere l'abrogazione della norma viziata da incostituzionalità. Per tale suo importante compito la Corte Costituzionale viene anche definita il giudice delle leggi.

» **Abrogazione tramite referendum.** Nelle democrazie moderne il popolo non può direttamente creare le leggi, ma ha il potere di eleggere i suoi rappresentanti all'interno di un organo (in Italia il Parlamento) che ha il potere legislativo. Si parla, infatti, della democrazia moderna come democrazia indiretta o rappresentativa. Il popolo, però, può abrogare le leggi materiali o le leggi formali tramite un referendum, con il quale i cittadini possono decidere di eliminare una norma (voto SI) oppure mantenerla in vigore (voto NO).

» **Abrogazione per scadenza del termine fissato all'interno della norma stessa.** Talvolta la norma al suo interno prevede un termine finale cioè una scadenza entro la quale smettere di produrre effetti. È chiaro che a quella scadenza la norma perderà la sua efficacia, e cioè sarà eliminata dall'ordinamento giuridico senza necessità d'ulteriori provvedimenti.

L'EFFICACIA DELLA NORMA GIURIDICA NELLO SPAZIO

In linea generale le norme giuridiche sono efficaci nell'ambito del territorio dell'Ente che le ha emanate: così una legge dello Stato italiano produce effetti nel territorio italiano, una legge della Regione Campania è efficace nel territorio della stessa Regione ecc.

Tale **principio** detto **della territorialità** è tassativo in **materia penale** (un imputato verrà sempre giudicato secondo le leggi del territorio nel quale ha commesso il reato) e **di polizia**. Per le norme di diritto privato, talvolta, sono invece previste eccezioni (rapporti di famiglia, diritti patrimoniali ecc).

NOZIONE

L'ordinamento giuridico regola la vita dei cittadini e, dunque, le loro relazioni all'interno dello Stato. Naturalmente il diritto si limita a regolare soltanto quei rapporti che hanno maggiore rilevanza sociale, lasciando all'autonomia delle persone la decisione sulle modalità di svolgimento degli altri rapporti sociali (rapporti d'amicizia, rapporti affettivi etc.).

Si definisce quindi "**rapporto giuridico**" ogni relazione intercorrente tra soggetti, che sia regolamentata dal diritto oggettivo (ordinamento giuridico, diritto positivo).

All'interno di detto rapporto giuridico individuiamo i seguenti **elementi costitutivi**:

- I **SOGGETTI** tra i quali intercorre il rapporto. Colui che all'interno del rapporto vanta la pretesa, cioè il diritto soggettivo, viene definito *soggetto attivo*. Colui sul quale grava l'obbligo (dovere) viene definito *soggetto passivo*. Il nostro ordinamento giuridico prevede due tipi di soggetti del diritto: le **PERSONE FISICHE**, cioè gli esseri umani e le **PERSONE GIURIDICHE** ovvero gli enti (es. Stato, Regioni, Province, Comuni, INPS, S.p.A., S.r.l., Associazioni etc.)
- **L'OGGETTO** che consiste nei beni o nelle utilità presenti all'interno del rapporto.
- **IL CONTENUTO** che consiste nelle situazioni giuridiche attive (es. diritti soggettivi) e passive (es. obblighi) presenti all'interno del rapporto giuridico.
- **IL FATTO** che consiste in ogni accadimento che fa nascere, modificare o estinguere il rapporto giuridico.



LE PERSONE FISICHE COME SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO: LA CAPACITÀ GIURIDICA


A differenza degli antichi ordinamenti giuridici che discriminavano tra liberi e schiavi, uomini e donne, maggiorenni e minorenni, secondo la normativa del nostro Paese **tutti gli esseri umani dal momento della nascita diventano soggetti del diritto**, acquistando la **capacità giuridica** (art. 1 c.c.) ovvero l'**idoneità ad essere titolari di diritti e obblighi**. Tale capacità giuridica e, dunque, la soggettività si perde soltanto con la morte.

Ma per esercitare un diritto non basta la capacità di esserne titolari (capacità giuridica): è necessari avere una seconda e più complessa idoneità definita capacità di agire.

LA CAPACITÀ DI AGIRE

Consiste **nell'attitudine di un soggetto, riconosciuta dall'ordinamento giuridico, di esprimere validamente la propria volontà ai fini giuridici** (cfr. il negozio giuridico).


Ai sensi dell'art. 2 del codice civile tale capacità si acquista con il compimento della maggiore età, che il nostro ordinamento giuridico fissa a 18 anni, presupponendo che a tale età le persone fisiche abbiano raggiunto (salvo situazioni particolari) la **capacità di intendere e di volere** ovvero una maturità tale che consenta di rendersi conto della realtà delle cose e, quindi di scegliere e di volere³.



Noi possiamo esprimere validamente la volontà di sposarci perché siamo muniti della capacità di agire

Di conseguenza mentre tutte le persone fisiche sono munite di capacità giuridica, riguardo alla capacità di agire distinguiamo tra soggetti capaci di agire (forniti della capacità di agire) e **incapaci di agire** (privi della capacità di agire).

I soggetti incapaci di agire vengono classificati in: **INCAPACI ASSOLUTI**, i quali mancano totalmente della capacità di agire e **INCAPACI RELATIVI**, che mancano solo parzialmente di tale capacità



³ In materia penale si considera **imputabile**, ovvero responsabile di un reato e, quindi, assoggettabile a processo chi abbia raggiunto l'età di 14 anni. A cura del prof. Gennaro Schettini

INCAPACI ASSOLUTI E INCAPACI RELATIVI

INCAPACI ASSOLUTI	1	MINORENNI - Sono coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, e, dunque, mancando totalmente della capacità di agire non possono esprimere validamente la propria volontà ai fini giuridici. Per tale motivo sono rappresentati dai genitori o, in mancanza, da un tutore. Sull'attività dei genitori o del tutore vigila il giudice tutelare.
	2	INTERDETTI GIUDIZIALI - Se una persona, a seguito di una malattia psichica, perde la capacità di intendere e di volere, si rende necessario un intervento da parte dello Stato per accertare tale situazione, e quindi, privare la persona stessa della capacità di agire, allo scopo di impedirle di causare danni alla sua famiglia oltre che a se stessa (come si nota l'interdizione giudiziale è un provvedimento finalizzato a tutelare l'infermo di mente). Su richiesta dei familiari, il giudice, sulla base di apposite perizie psichiatriche, emana una sentenza (sentenza d'interdizione che va annotata a margine dell'atto di nascita dell'interdetto) con la quale il soggetto viene privato della capacità di agire e contemporaneamente nomina un tutore che lo rappresenti e ne sostituisca la volontà.
	3	INTERDETTI LEGALI - A seguito di condanna penale a una sanzione detentiva superiore ai cinque anni, il condannato subirà con sentenza anche l'interdizione legale, ovvero la perdita della capacità di agire, seppur limitata agli aspetti patrimoniali, per tutto il periodo della condanna.

INCAPACI RELATIVI	1	MINORI EMANCIPATI - Sono i 16enni o i 17enni che, pur non avendo raggiunto la maggiore età, vengono autorizzati dal Tribunale (dopo attenta valutazione della loro maturità psico-fisica) a contrarre matrimonio. Il minore emancipato acquista parzialmente capacità di agire e viene assistito da un curatore, il quale non sostituisce, ma integra la volontà dell'emancipato.
	2	INABILITATI - Sono coloro che sono affetti da patologie non tanto gravi da determinare l'interdizione, ma che, comunque, compromettono una completa capacità di intendere e di volere (es. alcolizzati, soggetti dediti a sostanze stupefacenti, sordomuti o ciechi dalla nascita che non abbiano ottenuto un'adeguata educazione ecc). In tali ipotesi, con una procedura analoga a quella dell'interdizione, il soggetto viene inabilitato, e quindi, con la sentenza d'inabilitazione, viene privato parzialmente della capacità di agire. Con la stessa sentenza viene nominato un curatore.
	3	FALLITI - Sono gli imprenditori commerciali (che gestiscono aziende di medie o grandi dimensioni), che, non sono più capaci di far fronte ai debiti dell'impresa (stato d'insolvenza). Su istanza dei creditori (o dello stesso imprenditore) il Tribunale dichiara allora il fallimento dell'imprenditore e nomina un curatore, il quale lo assisterà nel compimento degli atti di natura patrimoniale.

Io non ho né
la capacità giuridica
né la capacità di
agire



Io ho soltanto
la capacità
giuridica



Io ho sia la capacità
giuridica sia la capacità
di agire



LA FINE DELLA PERSONA FISICA

Le persone fisiche perdono la loro capacità giuridica con la morte.

Con il decesso della persona fisica, alcuni diritti soggettivi (es. diritto all'integrità fisica, alla vita etc.) si estinguono con lei, altri invece si trasmettono ai successori (es. diritti di proprietà, di credito etc.).

Vi sono poi delle situazioni nelle quali non è certo se la persona fisica sia ancora in vita o abbia cessato di vivere.

L'ordinamento giuridico ipotizza tre casi:

» **dichiarazione di scomparsa** che si ha quando un soggetto scompare dal luogo di abituale dimora e non da notizie di se per un certo periodo di tempo.

In questa ipotesi i parenti chiedono appunto la dichiarazione di scomparsa e la nomina di un curatore per il patrimonio dello scomparso;

» **dichiarazione di assenza** - dopo due anni dalla scomparsa del soggetto si può chiedere al giudice la dichiarazione di assenza, con la quale gli eredi entrano in possesso dei beni dell'assente, ma dovranno restituirli nell'eventualità del suo ritorno

» **dichiarazione di morte presunta** che si può ottenere dopo dieci anni dalla scomparsa del soggetto. Con tale dichiarazione il coniuge diventa vedovo/a e si può risposare, ma al ritorno del coniuge presuntamente morto il matrimonio verrà annullato.

LE PERSONE GIURIDICHE COME SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO (artt. 11, 12 c.c.)

Nella realtà sociale può verificarsi che alcune persone fisiche intendano raggiungere delle finalità che da soli non riescono a perseguire per insufficienza di mezzi economici, di tempo, di conoscenze etc.

In tali ipotesi, le persone fisiche che hanno una finalità comune (di tipo economico, culturale, religioso, sociale in generale etc.) possono decidere di cooperare, mettendo in comune dei beni e chiedendo allo Stato un **riconoscimento** dell'organismo collettivo da loro creato.

Nel momento in cui lo Stato concede detto riconoscimento, **nasce un nuovo soggetto del diritto** con una propria capacità giuridica e dunque una propria soggettività completamente distinta da quella delle persone fisiche che la compongono.



La persona giuridica (fictio iuris = finzione del diritto) è un soggetto del diritto, ma con una propria personalità (soggettività) giuridica del tutto distinta da quella delle persone fisiche che la compongono

Elementi costitutivi della persona giuridica sono dunque:

- » **LE PERSONE FISICHE** che la compongono (elemento personale.)
- » **LO SCOPO COMUNE** per il quale hanno fatto nascere la persona giuridica (elemento finalistico o teleologico.)
- » **I BENI** che le persone fisiche hanno attribuito alla persona giuridica per permetterle di svolgere la propria attività (elemento patrimoniale o materiale.)
- » **IL RICONOSCIMENTO** da parte dello Stato (elemento formale). La persona giuridica, in conclusione, è **un organismo collettivo riconosciuto dallo Stato.**

Tra le varie classificazioni nell'ambito delle persone giuridiche la più importante è quella tra persone giuridiche pubbliche e private.

Le persone giuridiche pubbliche (es. Stato, Regione, Provincia, INPS etc.) perseguono finalità pubbliche ed hanno quindi una propria strutturazione interna adatta a tale scopo.

Le persone giuridiche private (es. associazioni, società, S.p.A., S.R.L. etc.) perseguono finalità e interessi privati e dunque, hanno una loro organizzazione interna adatta a tali scopi.

Per operare concretamente nella realtà la persona giuridica si avvale di **ORGANI**, ovvero di strumenti tramite i quali forma ed esprime la propria volontà (ad es. il Parlamento è un organo della persona giuridica Stato; l'assemblea dei soci è un organo della S.p.A.).



I FATTI GIURIDICI

NOZIONE E CLASSIFICAZIONI

Fatti giuridici sono tutti gli accadimenti che producono conseguenze giuridiche. Nell'ambito dei fatti giuridici distinguiamo tra:

- **FATTI NATURALI**, che si verificano indipendentemente dalla volontà o comunque dal comportamento dell'Uomo e, dunque non sono attribuibili ad un soggetto giuridico (es. la nascita o la morte naturale di un soggetto, la caduta di un edificio a seguito di un terremoto etc.)
- **FATTI UMANI** (detti anche **ATTI GIURIDICI IN SENSO LATO**), i quali, al contrario sono attribuibili all'Uomo, in quanto si verificano per sua volontà o, comunque a seguito del suo comportamento.

A loro volta gli **ATTI GIURIDICI IN SENSO LATO** possono distinguersi in:

➤ **ATTI LECITI**, i quali non contrastano con l'ordinamento giuridico

➤ **ATTI ILLECITI**, i quali contrastano con l'ordinamento giuridico

Nell'ambito degli **ATTI GIURIDICI LECITI** la dottrina distingue tra:

» **MERI ATTI** (o atti giuridici in senso stretto)

» **NEGOZI GIURIDICI**.

Per i **MERI ATTI** la volontà dell'uomo è indirizzata al compimento dell'atto in se stesso mentre i suoi effetti scaturiranno direttamente dalla legge (es. occupazione di una "res nullius", ritrovamento di un bene smarrito, etc.).

Per i **NEGOZI GIURIDICI**, al contrario, la volontà dell'uomo è indirizzata non soltanto alla realizzazione del negozio in sé, ma anche e soprattutto all'ottenimento dei suoi effetti pratico - giuridici. Come si nota, quindi, è più complesso porre in essere un negozio giuridico, proprio in quanto bisogna conoscere e volere gli effetti che dal negozio scaturiranno. Per tale motivo la legge richiede la **capacità d'agire** da parte del soggetto che intende concludere un negozio, mentre prevede che possano compiere validamente meri atti anche i soggetti incapaci di agire (minorenni, interdetti etc.).


Nell'ambito degli **ATTI GIURIDICI ILLECITI** distinguiamo, infine, tra

» **ILLECITO PENALE (REATO)**

» **ILLECITO CIVILE**

» **ILLECITO AMMINISTRATIVO**

L'atto illecito sarà penale (**reato**) se viola una norma del diritto penale, sarà un illecito civile se viola una norma del diritto civile o sarà un illecito amministrativo se viola una norma del diritto amministrativo. Resta chiaro che un determinato concreto comportamento di un soggetto può determinare contemporaneamente la violazione di norme penali, civili o amministrative e dunque configurarsi come illecito di diverse specie (es. la truffa costituisce un illecito penale oltre che civile)



IL NEGOZIO GIURIDICO

Nell'ambito degli atti giuridici leciti abbiamo individuato il negozio giuridico, che può essere considerato come uno **strumento** consistente in una **manifestazione di volontà proveniente da una, due o più parti diretta allo scopo di raggiungere una finalità pratico giuridica tutelata dall'ordinamento.**

Se, ad esempio, Tizio vuole diventare marito di Caia e questa è consenziente, le due parti raggiungeranno la loro finalità pratico - giuridica (creazione di un rapporto coniugale) mediante lo strumento del negozio giuridico del matrimonio (titolo VI del codice civile, artt. 79 / 230 bis).

Il termine negozio (**dal latino nec otium = attività**) non viene, però, specificamente menzionato dall'ordinamento giuridico (non esiste alcun articolo del codice civile che espressamente lo preveda) ma è una costruzione dottrinale operata dai giuristi, i quali, analizzando le varie di manifestazioni di volontà (contratti, testamento, matrimonio, promessa di pagamento etc.) ipotizzate dalla legge, hanno individuato come elemento portante di tutte le figure prese in considerazione la manifestazione di volontà delle parti.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL NEGOZIO GIURIDICO

All'interno di ogni negozio devono essere presenti (sotto pena di nullità) i seguenti elementi costitutivi:

- La **manifestazione di volontà** proveniente da una o più parti
- La **forma** con il quale la volontà viene manifestata
- La **causa** ovvero la funzione economico - sociale a cui il negozio adempie (essa non va confusa con i motivi che sono soltanto le spinte soggettive che hanno indotto le parti a contrarre)
- L'**oggetto** o contenuto del negozio

IL CONTRATTO (artt. 1321 e segg. c.c..)



Un particolare tipo di negozio giuridico è il contratto, che viene definito dal codice civile (artt. 1321 e segg.) come un **accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto** giuridico di natura patrimoniale.

Esso, in sostanza, è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, con contenuto patrimoniale e quindi uno strumento consistente in una manifestazione di volontà proveniente da due o più parti e diretta al raggiungimento di finalità pratico - giuridiche di carattere patrimoniale.

Se, ad esempio, Tizio vuole diventare proprietario dell'orologio di Caio e quest'ultimo è disponibile a cederglielo in cambio del pagamento di un certo prezzo, le due parti (Tizio e Caio), per raggiungere tale finalità pratico - giuridica (trasferimento del diritto di proprietà sull'orologio in cambio di una determinata somma di danaro), utilizzeranno lo

strumento di un contratto previsto dal codice civile all'art. 1470 definito contratto di vendita o compravendita.

Per poter concludere validamente il contratto i soggetti devono essere muniti della capacità di agire e dunque essere capaci di intendere e di volere.

IL FATTO ILLECITO

L'illecito è un atto giuridico consistente nella violazione di una norma giuridica. Da tale violazione consegue una sanzione prevista dalla stessa norma violata.

Gli ordinamenti giuridici possono avere varie categorie d'illecito, in relazione alla norma violata, al tipo di sanzione che ne consegue o alle modalità per la sua irrogazione. Due categorie che si ritrovano nella generalità degli ordinamenti statali sono quelle degli **illeciti penali** e degli **illeciti civili**.

L'**illecito civile** consiste nella violazione di una norma posta a tutela di un interesse privato alla quale consegue una **sanzione risarcitoria**, cioè finalizzata a reintegrare il danno subito dal soggetto portatore dell'interesse tutelato ed irrogata dal giudice nell'ambito di un **processo civile**.

L'**illecito penale o reato** consiste, invece, nella violazione di una norma posta a tutela dell'interesse pubblico, in quanto attinente all'ordine etico-politico-sociale dello Stato, alla quale consegue una **sanzione punitiva**, la *pena*, finalizzata all'afflizione del trasgressore, irrogata dal giudice nell'ambito di un **processo penale**.

ATTI ILLECITI CIVILI E PENALI E RELATIVE SANZIONI

Gli illeciti civili consistono in una violazione del diritto civile. L'unica possibile sanzione per colui che compie un illecito civile consiste **nell'obbligo di risarcire il danno**.

Un'ulteriore differenza tra gli illeciti penali e quelli civili consiste nel fatto che mentre la responsabilità penale è sempre ed esclusivamente personale (il reo sarà punito soltanto per i fatti da lui stesso compiuti) in materia civile, pur se in genere la responsabilità è personale, talvolta un soggetto può rispondere per fatti compiuti da altri (es. il genitore risponde dei danni causati dal figlio minore).

Infine mentre gli illeciti penali sono tipici (sono considerati reati soltanto quei fatti specificamente previsti come tali dal codice penale), gli illeciti civili sono atipici, nel senso che il codice civile prevede una fattispecie astratta molto ampia (art. 2043 c.c..) all'interno della quale il giudice farà rientrare o no la singola fattispecie concreta nei fatti verificatisi.

In ogni caso va chiarito che nella realtà, uno stesso comportamento può costituire contemporaneamente un illecito penale ed un illecito civile (es. truffa, furto etc.) e di conseguenza determinerà per l'autore sanzioni penali e sanzioni civili.

Gli illecito penale consistono, invece, nella violazione di una norma del diritto penale. Detti illeciti penali (**reati**) si distinguono in **delitti** (reati più gravi) e **contravvenzioni** (reati meno gravi, cd "*delitti nani*").

Le pene conseguenti al reato sono di diversa natura, in relazione alla gravità del reato stesso e possono essere schematizzate nella seguente maniera:

- perdita della vita (pena di morte)
- eliminazione o limitazione della libertà personale (ergastolo, detenzione, arresto)
- diminuzione patrimoniale (multa, ammenda).

	TIPICITÀ / ATIPICITÀ	RESPONSABILITÀ	SANZIONI
ILLECITO CIVILE	Atipico	Di regola personale tranne eccezioni	Obbligo di risarcire il danno
ILLECITO PENALE (reato)	Tipico	Soltanto personale	Di diverso tipo in relazione alla gravità del reato: 1. perdita della vita (pena di morte) 2. eliminazione o limitazione della libertà personale (ergastolo, detenzione, arresto) 3. diminuzione patrimoniale (multa, ammenda).

Per l'accertamento degli illeciti e per comminare (infliggere) le relative sanzioni ai trasgressori sono previsti il **processo civile**⁴ ed il **processo penale**⁵

⁴ **IL PROCESSO CIVILE** - Dalla nozione di diritto soggettivo si deduce che il titolare di un interesse può chiedere al giudice la tutela dell'interesse stesso qualora un terzo lo violi. **Il processo civile è, dunque, un insieme di atti mediante i quali il titolare di un diritto soggettivo che si ritiene leso nel suo interesse agisce in giudizio (attore) chiamando in causa (mediante una citazione) l'autore della lesione (convenuto)**. Il giudice dopo aver verificato la pretesa dell'attore sulla base delle prove fornite dall'attore stesso (*onus probandi incumbit ei qui dicit = l'onere della prova spetta a colui che afferma*) l'accoglierà qualora la riterrà fondata o la respingerà qualora la considererà infondata. L'atto conclusivo del processo è la **sentenza**, formata da un **dispositivo** (ciò che ha deciso il giudice) e dalle **motivazioni** (perché il giudice ha deciso in quella determinata maniera). Contro la sentenza del giudice si può ricorrere in appello e successivamente in cassazione. Le norme che regolamentano il processo civile formano il cosiddetto "**Diritto Processuale Civile**".

⁵ **IL PROCESSO PENALE**

Il processo penale è un procedimento (cioè una serie di atti), tramite il quale si tende a:

- 1) accertare se è realmente accaduto un fatto contrastante con le norme del diritto penale (illecito penale - reato)
- 2) accertare se tale reato è attribuibile, cioè è stato compiuto dall'imputato (colui che deve essere giudicato per il reato)
- 3) condannare l'imputato se ritenuto colpevole del reato o assolverlo nell'ipotesi in cui venga considerato innocente.

L'atto conclusivo del processo penale è la sentenza, formata da un dispositivo (ciò che ha deciso il giudice) e dalla motivazione (perché il giudice ha deciso in quella determinata maniera). Contro la sentenza del giudice si può ricorrere in appello e successivamente in cassazione. Lo svolgimento del processo penale è regolamentato da un complesso di norme giuridiche che costituiscono il **diritto processuale penale**.

CONTENUTO DEL RAPPORTO GIURIDICO

Il contenuto del rapporto giuridico consiste nelle **situazioni giuridiche** soggettive **attive** (in particolare diritti soggettivi) ed in quelle **passive** (in particolare obblighi e doveri) che fanno capo ai soggetti tra cui intercorre il rapporto.

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE (di vantaggio)

INTERESSE SEMPLICE: è l'interesse di un soggetto non tutelato (né direttamente, né indirettamente) dall'ordinamento giuridico. E' tale, ad esempio, l'interesse al buono e corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione (P.A.) da parte del cittadino, il quale, pur in assenza di specifiche azioni a difesa, si limiterà a segnalare agli organi competenti (Magistratura, Pubblica Amministrazione) eventuali irregolarità nel comportamento della P. A. stessa.

INTERESSE LEGITTIMO: la moderna concezione dello "Stato di diritto" impone alla Pubblica Amministrazione di rispettare le norme giuridiche che ne regolamentano l'attività ed il funzionamento. D'altro canto il comportamento illegittimo da parte della P.A. può determinare un danno a specifici e personali interessi (detti, appunto, interessi legittimi) del cittadino (es. candidato ad un concorso pubblico, proprietario espropriato etc.). In queste ipotesi l'ordinamento giuridico riconosce al privato un potere di controllo ed azioni (da esperire presso i tribunali amministrativi) contro detti atti illegittimi, allo scopo principale di obbligare la P.A. al rispetto delle norme, ma attuando contemporaneamente una forma di tutela (seppure indiretta) degli interessi legittimi del cittadino.

DIRITTO SOGGETTIVO: è la pretesa che un soggetto vanta per la tutela di un proprio interesse previsto e tutelato dall'ordinamento giuridico. Il soggetto titolare di un diritto soggettivo é, dunque, munito di uno specifico potere di agire (mediante le c.d. azioni giudiziarie) a tutela (diretta) del proprio diritto soggettivo . Competente per tali azioni é il giudice ordinario (conciliatore, pretore, tribunale etc.).

FACOLTÀ (diritti facoltativi): sono semplici manifestazioni dei diritti soggettivi e non hanno un carattere autonomo (es. facoltà del proprietario) di godere del bene.

DIRITTO POTESTATIVO: consiste nel potere riconosciuto ad un soggetto di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro, senza che questi possa reagire (es. art. 847 c.c. comunione forzosa del muro costruito sul confine).

POTESTÀ: é un potere - dovere attribuito al singolo di agire nell' interesse di un altro soggetto, intervenendo, a tale scopo, nella sfera giuridica di quest'ultimo. Sono previste potestà sia di diritto privato (es. potestà dei genitori) che di diritto pubblico (potestà del ministro).

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PASSIVE (di svantaggio)

DOVERE GENERICO: è la situazione giuridica in cui si trovano tutti coloro che devono **rispettare un diritto assoluto** altrui (diritto della personalità o di proprietà). Tale dovere consiste, in generale, *nell'astenersi dal turbare il godimento del diritto altrui*.

OBBLIGO (DOVERE SPECIFICO): si ha quando il comportamento cui soggetto è tenuto grava su *un soggetto determinato (o più soggetti determinati)* ed in genere consiste in un *comportamento* attivo (per esempio, l'obbligo di Tizio di pagare Caio, che gli ha venduto della merce).

ONERE: è un *comportamento non obbligatorio*, ma che è richiesto dalla legge al fine di ottenere o di conservare un vantaggio. Il suo mancato rispetto non determina alcuna responsabilità ma soltanto il mancato ottenimento del vantaggio.

DOVERE GENERICO: Comportamento obbligatorio che consiste nel non disturbare l'esercizio del diritto assoluto da parte del titolare.

OBBLIGO SPECIFICO: comportamento determinato (consistente in un dare, fare o non fare) cui è tenuto un soggetto.

ONERE: comportamenti non obbligatori cui è tenuto un soggetto allo scopo di ottenere o mantenere un vantaggio giuridico

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE MISTE

STATUS: é la situazione giuridica di un soggetto inserito in un determinato raggruppamento sociale, posizione che attribuisce diritti ed obblighi (es. status del cittadino, "status familias", status di socio etc.).

PATRIMONIO GIURIDICO: é l'insieme delle situazioni giuridiche attive e passive, che fanno capo ad un soggetto.

VARI TIPI DI DIRITTI SOGGETTIVI

Avendo ormai chiara la nozione di diritto soggettivo come interesse tutelato direttamente dalla legge, passiamo ad individuare vari tipi di diritti soggettivi presenti nel nostro ordinamento:

1. **Diritti assoluti e diritti relativi**, i primi sono quelli che si vantano nei confronti di tutti (*erga omnes*); ad esempio il diritto di proprietà è un diritto assoluto perché il proprietario esercitando il suo diritto lo vanta nei confronti di tutti e tutti hanno il dovere di non disturbarlo nel godimento del suo bene. I diritti relativi, al contrario, sono quelli che il titolare vanta soltanto nei confronti di singole persone (*determinati soggetti*); ad esempio se Tizio è titolare di un diritto di credito (*creditore*) nei confronti di Caio (*debitore*) potrà pretendere il pagamento del debito soltanto da Caio e non da tutti gli altri consociati, evidentemente, quindi, il diritto di credito è un diritto relativo.
 2. **Diritti disponibili e indisponibili**, i primi sono quelli di cui un soggetto può disporre, trasferendoli ad altri o anche rinunciandovi; ad esempio il diritto di proprietà o il diritto di credito sono diritti disponibili perché il titolare li può cedere ad altri o vi può rinunciare; al contrario, i diritti indisponibili, sono quelli a cui il titolare non può rinunciare (es. diritto alla vita, diritto all'integrità fisica).
 3. **Diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali**, i primi sono valutabili economicamente e i secondi non lo sono.
 4. **Nell'ambito dei diritti patrimoniali si distingue tra diritti reali e diritti di credito**
 - **diritti reali** sono quelli che si vantano sulle cose (res) e attribuiscono al titolare un potere diretto e immediato sulle cose (es. *diritto, diritto usufrutto*)
 - **diritti di credito** (dal latino *credere = aver fiducia*), detti anche obbligazioni (dal latino *ob ligatus = legato per* permettono al creditore di pretendere una determinata prestazione (*comportamento*) da parte del debitore.
-

CLASSIFICAZIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI

PUBBLICI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ di uguaglianza ➤ civili ➤ politici (diritto d'elettorato attivo e passivo per tutti i cittadini, diritto di associarsi in partiti, diritto di petizioni alle Camere) ➤ sociali (es. il diritto alla salute, diritto all'istruzione, diritti dei lavoratori, diritti degli imprenditori) 			
PRIVATI	NON PATRIMONIALI (non valutabili economicamente)	della Persona (sono assoluti e intrasmissibili): diritto alla vita, diritto all'integrità fisica, diritto al nome, diritto all'onore		
		della Famiglia (sono relativi e intrasmissibili) sono vantati dai membri della famiglia nei confronti degli altri componenti		
	PATRIMONIALI (valutabili economicamente)	REALI sulle cose "res". Sono assoluti e trasmissibili.	di godimento	Su cosa propria: Proprietà, comproprietà
				Su cosa altrui (iura in re aliena): Usufrutto, Uso, Abitazione, Superficie, Enfiteusi, Servitù Prediali
		di garanzia (accessori dei diritti di credito)	Pegno (sui beni mobili) Ipoteca (sui beni immobili e mobili registrati)	
	DI CREDITO (obbligazioni). Sono relativi e trasmissibili			

DOVERE GENERICO E OBBLIGO SPECIFICO

Sia il **dovere** sia l'**obbligo** sono situazioni giuridiche passive (o di svantaggio) per colui che ne è titolare.

Nel linguaggio comune questi due termini vengono considerati come sinonimi, mentre nel vocabolario tecnico-giuridico indicano due situazioni passive diverse.

DOVERE GENERICO: è la situazione giuridica di un soggetto il quale deve, appunto, **astenersi dal disturbare l'esercizio di un diritto assoluto** (*erga omnes*) da parte di chi ne è titolare.


Ad esempio, il proprietario vanta un **diritto assoluto** nei confronti di **tutti gli altri consociati** (gli omnes), i quali hanno il **dovere generico di non disturbare**, e quindi di **sopportare**, l'esercizio del suo diritto da parte del proprietario.

Ulteriore esempio: nelle servitù prediali il proprietario del fondo dominante ha un diritto reale, e quindi assoluto, nei confronti del proprietario del fondo servente, il quale ha il dovere generico di sopportare l'esercizio della servitù prediale.

OBBLIGO SPECIFICO: consiste in una **precisa attività che deve essere effettuata da colui che ne è titolare**⁶ a favore di chi ha un **diritto relativo** nei suoi confronti.

Ad esempio il creditore vanta un diritto relativo esclusivamente nei confronti del debitore, il quale ha un nei confronti del creditore stesso un **obbligo specifico**, in quanto deve **effettuare a favore di questi una prestazione** (dare, fare o non fare qualcosa).

DIRITTI SOGGETTIVI >> DOVERI/OBBLIGHI: 2 FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA



⁶ Titolare è colui al quale fa capo una situazione giuridica attiva (di vantaggio) o passiva (di svantaggio).

- Diritto assoluto è quello che si vanta nei confronti di tutti gli altri consociati (*erga omnes*)
- Diritto relativo è quello che si vanta nei confronti di determinati soggetti passivi